

COMUNITÀ MONTANA MONTE MAGGIORE – FORMICOLA – Provincia di Caserta – **Statuto.**

Articolo 1

Comuni membri e sede della Comunità

La Comunità Montana Monte Maggiore, espressione dei Comuni, quale Ente di diritto pubblico, costituita ai sensi della leggi nazionali 3.12.1971 n. 1102, e 31.01.1994 n. 97, nonché dalla L.R. n. 12 del 30/09/2008 e s.m.i., composta da Comuni classificati montani e parzialmente montani, ispira la sua azione alla Costituzione Repubblicana ed ai principi dell'Unione Europea. La Comunità Montana "Monte Maggiore" comprende i Comuni di: Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Pietramelara, Pontelatone, Roccaromana, Rocchetta e Croce. La Comunità Montana ha sede a Formicola, ove hanno di norma luogo le riunioni della Giunta e del Consiglio. Per la gestione di specifiche funzioni e previa delibera del Consiglio Generale può istituirsi una sede secondaria nel Comune di Pietramelara. La Comunità Montana si dota di un proprio stemma.

Articolo 2

Norme che regolano la Comunità

La Comunità Montana è regolata dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle leggi nazionali 3.12.1971 n.1102, e 31.01.1994 n.97, nonché dalla legge regionale n.12 del 30/09/2008 e s.m.i..

Articolo 3

Scopi e finalità

La Comunità Montana, Ente di diritto pubblico ed organo di programmazione zonale, realizzerà una politica promozionale e di intervento con la collaborazione dei cittadini, delle forze politiche, sindacali, sociali, culturali ed economiche operanti nel territorio. In particolare si propone: di predisporre, in forza del metodo democratico teso alla ricerca del consenso tra volontà autonome, il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale del territorio, i programmi di pronto intervento, i programmi annuali stralcio, il piano di sviluppo urbanistico; di dotare il proprio territorio, con esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, di infrastrutture e di servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita delle popolazioni interessate e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico e sociale; di sostenere, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale del territorio, nel rispetto delle leggi istitutive, e pertanto di promuovere interventi nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della forestazione, dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, dell'artigianato, del turismo, della difesa del suolo, delle infrastrutture e dei servizi sociali, favorendo nei vari settori il diffondersi di forme associazionistiche, cooperativistiche e consortili, in quanto strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo; di fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse la funzione sociale del servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio rispetto ad altra parte del territorio nazionale, derivanti, dall'ambiente montano; di salvaguardare l'ambiente ed agire per la difesa del suolo; di attuare un assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo zonale; di intervenire sulla iniziativa pubblica ed operare sulla iniziativa privata nel territorio della Comunità, al fine di garantire la coerenza con le scelte del piano di sviluppo; di favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione; di promuovere iniziative atte a creare migliori condizioni di impiego del tempo libero, incentivando manifestazioni culturali, sportive e ricreative; di promuovere ogni iniziativa che miri alla salvaguardia della salute dei cittadini nello spirito e secondo gli intendimenti e le finalità proprie della Comunità; di esercitare le funzioni amministrative ad essa delegate dai Comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita altresì ogni altra funzione conferita dalla Provincia e dalla Regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4.11.1998, n. 17; di gestire gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali; di organizzare la gestione di beni agro-silvo-pastorali al fine di valorizzare la potenzialità degli stessi in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile; di favorire la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola; di favorire la conservazione e lo sviluppo della piccola imprenditorialità commerciale con agevolazioni ed incentivi alla pluriattività; di adottare misure volte a combattere il pericolo di spopolamento delle zone montane attraverso l'incentivazione alla permanenza della popolazione residente e favorendo l'insediamento di nuova popolazione mediante concessione delle agevolazioni di cui alle leggi vigenti ed in particolare alla legge 31.01.1994, n.97, al fine di evitare anche fenomeni di disgregazione sociale e familiare.

Articolo 4

Attuazione dei fini istituzionali

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana:

- a) esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- b) può delegare ad altri Enti operanti nel territorio realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza ter-ritoriale;
- c) sostituisce nella esecuzione di opere, gli Enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi della legge n.1102/1971;
- d) può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione dei boschi, prati, pascoli e riserve naturali, ai sensi dell'art.9 della legge n.1102/1971;
- e) può porre in essere ogni altra attività che non sia dalla legge riservata alla competenza esclusiva di altri Enti Pubblici.

Articolo 5

Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio economico assume la denominazione di piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata. Al fine della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate sia con riferimento all'ambito territoriale, sia ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e della verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto con i Comuni membri, le iniziative necessarie volte alle scelte delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Promuove Progetti collettivi Territoriali e interventi nel settore della Protezione Civile. Favorisce i partneriati locali. Definisce una strategia utile al rafforzamento della capacità progettuale e di gestione locale e alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio attraverso azioni che favoriscano il sostegno alla cooperazione.

Articolo 6

Partecipazione e rapporti con gli Enti

Il Consiglio della Comunità Montana, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la sua attività e specialmente per la redazione e l'aggiornamento del piano zonale e dei programmi-stralcio annuali, oltre che il piano di sviluppo urbanistico, adotta il metodo della consultazione e della partecipazione delle Amministrazioni Comunali e promuove incontri con le organizzazioni sindacali e sociali operanti nel territorio della Comunità Montana. In particolare, la programmazione delle attività previste art. 2 della L. R. Campania n. 11/96, da realizzare nel territorio dei Comuni non facenti più della Comunità Montana "Monte Maggiore" ma rientranti, ai fini del disposto di cui all'art. 25 della L. R. Campania n.12 del 30/09/2008 e s.m.i., per le attività sopra richiamate, nella giurisdizione di questo Ente, la Comunità Montana sentirà i predetti Comuni. Ai fini del necessario coordinamento delle zone montane e non montane, la Comunità promuoverà rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale. Il Consiglio può nominare Commissioni tecnico-consultive delle quali fanno parte i rappresentanti degli Enti operanti nel territorio della Comunità Montana specificamente indicati nel provvedimento di istituzione. I membri di dette Commissioni possono essere altresì invitati a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva della Comunità Montana dedicate all'esame ed all'approvazione del piano di sviluppo zonale, dei programmi-stralcio annuali, oltre che del piano di sviluppo urbanistico. Potranno essere inoltre promosse iniziative e convegni allo scopo di tenere costantemente informata la popolazione sull'attività della Comunità Montana medesima. La Comunità Montana può chiedere ai Comuni membri ed agli altri Enti operanti nel comprensorio di inviare copie delle delibere e degli atti che trattano materie interessanti la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità Montana.

Articolo 7

Organi della Comunità

Sono organi della Comunità: il Consiglio Generale; la Giunta Esecutiva; il Presidente della Comunità Montana; il Presidente del Consiglio.

Articolo 8

Composizione del Consiglio

La composizione e la durata del Consiglio Generale, le procedure di nomina dei Consiglieri, la durata in carica, la decadenza, le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei singoli Consiglieri sono disciplinati dalla legge regionale n. 12 del 30/09/2008 e s.m.i.

Articolo 9

Funzioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.
2. Il Consiglio Generale elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il Presidente della Comunità Montana con le modalità stabilite dallo statuto.
3. Il Consiglio Generale delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;
 - b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altri amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;
 - g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della Comunità Montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del Presidente e della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nella fase di prima applicazione della L.R. n. 12/2008, entro novanta giorni dall'approvazione dello Statuto, il Presidente della Comunità Montana, previa apposita delibera del Consiglio Generale di definizione degli indirizzi, provvede alla nomina e/o revoca degli amministratori di società, aziende ed istituzioni totalmente partecipate dalla Comunità Montana.
 - h) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;
 - i) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sono sottoposte a ratifica del consiglio generale nella sua prima seduta da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

Articolo 10

Validità delle sedute del Consiglio Generale

Il funzionamento del Consiglio Generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità Montana.

Articolo 11

Sedute e convocazione del Consiglio Generale

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno:

a) entro il trenta giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio annuale;

b) entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo e per approvare il programma di pronto intervento e il programma stralcio annuale;

Il Consiglio si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con decisione motivata assunta maggioranza dal Consiglio medesimo o dal Presidente sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo di norma nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente, nel qual caso viene dato pubblico avviso nei Comuni della Comunità. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine viene ridotto a 48 ore, con convocazione anche eventualmente telegrafica o con avviso notificato il giorno precedente presso il domicilio eletto nel territorio della Comunità Montana. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. La seduta di seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo a quello della seduta di prima convocazione e potrà essere preannunciata con lo stesso avviso di prima convocazione. I Consiglieri dimoranti anche provvisoriamente fuori del territorio della Comunità devono eleggere, per la notifica delle convocazioni, il proprio domicilio nel territorio della Comunità Montana.

Articolo 12

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la Presidenza dell'assemblea viene assunta dal Presidente della Comunità Montana. In caso di assenza di quest'ultimo la presidenza dell'assemblea è assunta dal Vice-Presidente ed, in caso assenza anche di quest'ultimo dai Consiglieri in ordine di anzianità di età a cominciare dal Consigliere più anziano. Dopo l'appello nominale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e designa due consiglieri, fra i più giovani, per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Articolo 13

Astensione obbligatoria

I Consiglieri, i Componenti la Giunta Esecutiva e il Segretario Generale hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di propri congiunti o affini fino al quarto grado civile.

Articolo 14

Interpellanze e mozioni

Ogni Consigliere può presentare interpellanze ed interrogazioni al Presidente del Consiglio della Comunità Montana, con richiesta di risposta scritta o verbale. Alle interpellanze ed alle interrogazioni che richiedono risposta verbale la risposta è data di norma immediatamente e solo in casi eccezionali nella prima seduta successiva alla richiesta. L'interpellante, dopo la risposta in aula, può trasformare la sua interpellanza in mozione. La mozione deve essere subito letta in aula e l'Assemblea decide se la stessa debba essere discussa seduta stante oppure se posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 15

Giunta Esecutiva (composizione)

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è costituita dal Presidente della Comunità e da due Assessori ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 12 del 30/09/2008. La Giunta Esecutiva viene eletta, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei propri componenti. La perdita della qualità di consigliere, per gli Assessori eletti tra i Consiglieri, comporta la decadenza dalla carica di assessore.

Articolo 16

Attività e funzionamento della Giunta

Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo tra gli Assessori componenti la Giunta Esecutiva. A ciascun Assessore possono essere assegnate, con decreto del Presidente, funzioni ordinate, organicamente, per materie. Deleghe possono essere conferite dal Presidente ai Consiglieri non assessori.

Articolo 17

Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio nella sua prima seduta del quinquennio, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente.

Articolo 18

Il Presidente (Attribuzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Comunità Montana, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente della Comunità Montana resta in carica fino alla perdita per qualsiasi causa della qualità di Componente del Consiglio Comunale del Comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina.
3. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Generale di motivata mozione di sfiducia.

Articolo 19

Compiti della Giunta

La Giunta, che dovrà ispirare la sua azione ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Comunità Montana. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità Montana. La Giunta in particolare compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta, assumendo i poteri del Consiglio, le delibere di variazione di bilancio che sottopone a ratifica da parte del Consiglio medesimo entro sessanta giorni dalla loro adozione.

Articolo 20

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della comunità montana e dei componenti la giunta.

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Presidente della Comunità Montana, o di un numero di Componenti la Giunta superiore alla metà di quanto previsto all'art. 11, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.
2. Nei casi di cui al c. 1, il Consiglio Generale, convocato dal componente più anziano di età, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.
3. In caso di impedimento transitorio il Presidente della Comunità Montana è sostituito dal Vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal componente la Giunta più anziano di età.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il Consiglio Generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Negli altri casi di cui al comma 1, il Presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

Articolo 21

Il Presidente del Consiglio Generale

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Generale nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere il voto per un solo candidato. Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età. Nella stessa seduta, per le fun-

zioni vicarie in caso di assenza o impedimento vengono eletti due Vice-Presidenti, con voto limitato, segreto e con votazione separata. Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di assenza od impedimento del Presidente e dei Vice-Presidenti, le funzioni spettanti sono assunte dal Consigliere anziano.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio Generale (attribuzioni)

Il Presidente del Consiglio Generale rappresenta l'intero Consiglio della Comunità, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera il dibattito e dispone che i lavori si svolgano osservando il Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni; ne controlla e proclama il risultato; assicura la polizia di udienza. Il Presidente del Consiglio Generale esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, del regolamento e del presente Statuto. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. Il Presidente del Consiglio, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario delle attività consiliari. Il Presidente del Consiglio Generale promuove i rapporti del Consiglio con il Presidente della Comunità, la Giunta, il Revisore dei conti. In questo ambito può autonomamente promuovere od incoraggiare tutte le iniziative che consideri utili allo stabilimento od al consolidamento di tali rapporti.

Articolo 23

Revisori dei conti

La revisione economico - finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei suoi membri scelto tra esperti iscritti nel ruolo di uno degli albi di seguito indicati: a - revisori ufficiali dei conti; b - dottori commercialisti; c - ragionieri. Il Revisore dura in carica per un triennio e può essere revocato solo per gravi inadempienze ed è rieleggibile una sola volta. Il Revisore, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, collabora con il Consiglio Generale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Comunità Montana ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Articolo 24

Personale della Comunità Montana

La Comunità Montana disciplina con apposito regolamento la dotazione organica e lo stato giuridico del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'accesso ai posti previsti dalla pianta organica allegata al regolamento del personale, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento del Segretario. Spetta al Segretario Generale, ai Funzionari ed ai Responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta ai Funzionari ed ai Responsabili dei servizi. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Articolo 25

Segretario

Il Segretario della Comunità Montana è assunto mediante pubblico concorso con norme da stabilirsi nel regolamento organico del personale. In caso di vacanza del posto o per sostituire il titolare, l'incarico e le funzioni del Segretario della Comunità possono essere affidate dalla Giunta Esecutiva ad un Segretario Comunale scelto, preferibilmente, tra i Segretari Comunali in carica presso i Comuni compresi nella Comunità ovvero nominato tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali. La Comunità Montana

può avere un Vice Segretario nominato dal Presidente su parere della Giunta Esecutiva che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nella categoria D. L'incarico e le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Presidente su parere della Giunta Esecutiva al dipendente della Comunità Montana di categoria D che abbia maturato nell'Ente medesimo almeno tre anni nelle funzioni di Vice Segretario. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente, sovrintende e coordina le attività dei funzionari cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, tiene i registri contabili della Comunità, custodisce i documenti amministrativi, firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso. Il Segretario assolve alle altre funzioni amministrative che gli sono assegnate dal Presidente, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio.

Articolo 26

Piano di sviluppo quinquennale della Comunità e programmi stralcio annuali

La Comunità Montana, per il raggiungimento delle sue finalità, adotta il piano pluriennale ed i relativi programmi annuali di attuazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Il piano comprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, costituendo un unitario strumento di programmazione della sua attività. A detto piano devono essere raccordati gli interventi speciali che la Comunità Montana intende realizzare in base a leggi statali, regionali e a normative della CEE. Il piano deve essere adottato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria prevista dalle vigenti norme e viene aggiornato in rapporto ad essi. Appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione o di aggiornamento del piano, la Comunità Montana lo trasmette alla Provincia per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il termine di 120 gg. Il piano si intende approvato decorso il termine suindicato. Nel caso di osservazioni la Comunità Montana provvederà nel termine di trenta giorni dalla ricezione ad adottare gli eventuali provvedimenti. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento e ad esso i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi. La Comunità Montana adotta i piani pluriennali tenuto conto della normativa vigente per le aree protette ai sensi della legge 6.12.1991 n.394. La Comunità Montana adotta, altresì, tutti i piani e programmi ritenuti necessari od opportuni per lo sviluppo socio-economico e la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente che non siano dalla legge riservati alla esclusiva competenza di altri enti.

Articolo 27

Piano urbanistico

Le indicazioni urbanistiche vengono formulate secondo le norme vigenti (vedi art.9, c. 7 L.R. 31/94).

Articolo 28

Verbali e deliberazioni

Si applicano alla Comunità Montana le disposizioni della legge regionale concernenti la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali nonché le norme sul controllo degli organi e degli atti previsti dal D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000; Le deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio della Comunità Montana nei termini di legge.

Articolo 29

Forma degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite, nella forma delle deliberazioni. Gli atti amministrativi del Presidente, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma, rispettivamente, di decreti e di determinazioni. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali o dei Responsabili dei servizi si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali o di responsabili di servizi, sono numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

Articolo 30

Il Tesoriere

Il Tesoriere della Comunità Montana è scelto mediante gara di appalto tra gli istituti bancari e di credito regolarmente autorizzati. La durata dell'incarico, le modalità e condizioni del servizio sono disciplinate dal capitolato e dal contratto. I pagamenti e le riscossioni dovranno essere fatti esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati.

Articolo 31

Finanziamento della Comunità

Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità si provvede con i fondi costituiti da:

- a) assegnazione di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;
- b) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi;
- c) contributi da parte dei Comuni membri, nelle modalità stabilite d'intesa con i Comuni.

Articolo 32

Demanio, patrimonio ed uso dei beni della Comunità

La Comunità Montana potrà disporre di un proprio bene e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.1102. Con regolamento approvato dal Consiglio sarà disciplinato l'uso dei beni della Comunità.

Articolo 33

Compensi

Ai componenti del Consiglio Generale spetta un gettone di presenza per le sedute nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal c. 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 2, c. 25, della legge 24.12.2007, n. 244. 2. Al Presidente della Comunità Montana ed agli Assessori spetta l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal c. 8, lett. c), dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 così come rideterminata dall'art. 2, c. 25, della legge 24.12.2007, n. 244. 3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al c. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 34

Adesione all'U.N.C.E.M.

La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani con sede in Roma.

Articolo 35

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 36

Entrata in vigore delle norme statutarie

Il presente Statuto e le norme integratrici o modificatrici dello stesso entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 37

Estinzione della Comunità

La Comunità Montana si estingue soltanto in seguito a legge regionale che modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Articolo 38

Riferimento alla legge nazionale e alla legge regionale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.